Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 304

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 6 dicembre 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 304 DEL 6 DICEMBRE 1967:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per il comune di Rosolina (Zone censuarie I e II) della provincia di Rovigo.

(11002)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 novembre 1967, n. 1114.

Partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale « HemisFair 1968 » San Antonio, Texas (S.U.A.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale « HemisFair 1968 », San Antonio, Texas (S.U.A.), è autorizzata la spesa di lire 625 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 1967.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 si provvede mediante riduzioni dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

E' istituito il Commissariato del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione internazionale

« HemisFair 1968 » San Antonio, Texas (S.U.A.), composto da un commissario e da un segretario il quale eserciterà le funzioni di vice commissario e in caso di assenza sostituirà il commissario. Il commissario viene nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'industria, commercio e artigianato e per il commercio con l'estero. Il segretario viene nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Verranno inoltre nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per il tesoro, tre revisori dei conti.

Il commissario cesserà le sue funzioni entro sei mesi dalla chiusura dell'esposizione.

Art. 4.

Il commissario rappresenta il Governo italiano in Italia e negli Stati Uniti d'America per tutto quanto concerne la partecipazione italiana all'esposizione, assumendo in nome del Governo i necessari impegni con il commissario generale statunitense e mantenendo in Italia i rapporti con i Ministeri, enti pubblici e privati, associazioni varie ed espositori.

Art. 5.

Il commissario, direttamente o a mezzo del segretario, gestisce i fondi assegnati al Commissariato.

Il commissario autorizza le spese da sostenere in Italia e all'estero per il funzionamento del Commissariato, la formazione di progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori, la loro esecuzione, le spese di trasporto ed ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione, nonchè le spese di rappresentanza.

Art. 6.

In base a contingenti numerici che verranno fissati con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, il commissario è autorizzato ad utilizzare personale dell'amministrazione dello Stato e ad assumere, ove occorra con contratto di diritto privato, personale d'ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici sia in Italia che negli Stati Uniti.

Il commissario, se dipendente dal Ministero degli affari esteri, verrà collocato a disposizione per tutta la durata dell'incarico e con decorrenza dalla data del suo conferimento; egli avrà diritto anche ad un trattamento economico a carico del Commissariato che sarà stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro.

Il segretario avrà diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato che sarà stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, in aggiunta, ove sia funzionario dello Stato, alle normali competenze spettantigli come tale nella sede di Roma.

Il personale appartenente ad amministrazioni dello Stato diversa da quella degli affari esteri, utilizzato ai sensi del primo comma, potrà essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1958, n. 571, con diritto, a decorrere dalla data di collocamento fuori ruolo, al trattamento economico che sarà stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, ovvero, essere comandato presso il Ministero degli affari esteri con diritto ad un trattamento economico stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro.

L'onere relativo al trattamento economico spettante al personale previsto dal precedente comma è a carico del Commissariato.

Art. 7.

Il Ministero degli affari esteri provvederà a somministrare al Commissariato i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

Il commissario è tenuto a presentare un preventivo delle spese da effettuare ed a rendere al Ministero degli affari esteri, entro sei mesi dalla chiusura dell'esposizione, regolare rendiconto delle somme somministrategli che sarà rimesso alla competente ragioneria centrale la quale ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti.

Art. 8.

Il commissario è tenuto a versare ad una gestione speciale d'entrata, a lui intestata ed aperta presso un istituto di credito italiano, le somme che Ministeri, enti e privati corrisponderanno al Commissariato per prestazioni, fitti di locali, per cause o servizi connessi con la partecipazione dell'Italia all'esposizione o che comunque ad esso pervengano, ad esclusione delle somministrazioni di fondi di cui al precedente articolo 7.

Il commissario potrà, ove si renda necessario, disporre dei fondi affluiti nella predetta gestione speciale per effettuare esclusivamente spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti coi Ministeri, enti e privati di cui al precedente comma.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esposizione il commissario è tenuto a presentare il conto finale della predetta gestione speciale nonchè a versare al bilancio dell'entrata dello Stato il saldo attivo della gestione stessa; detto conto sarà rimesso alla competente ragioneria centrale che ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti.

Art. 9.

Per la gestione dei fondi il Commissariato è autorizzato a derogare dalle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 10.

Sulle autorizzazioni di spesa per l'anno 1967, previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del commissario, con effetto dal 1° giugno 1967, decorrenza del conferimento al commissario dell'incarico di assolvere tutti gli adempimenti necessari al fine di assicurare la partecipazione italiana all'esposizione.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche a coloro che comunque, per inderogabili esigenze di ordine pratico, sono utilizzati ed assunti dopo la suddetta data del 1° giugno 1967, fermi restando i contingenti numerici previsti.

Art. 11.

Il commissario del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione internazionale di Montreal del 1967 è autorizzato a cedere, qualora ne ravvisi l'oppor-

tunità e la possibilità, al Commissariato del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione internazionale « HemisFair 1968 », San Antonio, Texas (S.U.A.) quel materiale che potrà essere utilizzato per l'allestimento dei padiglioni italiani a quest'ultima esposizione.

Art. 12.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO — GUI — ANDREOTTI — TOLLOY — CORONA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 novembre 1967, n. **1115**.

Integrazione del secondo comma dell'articolo 136 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, concernente lo stato giuridico dei sottufficiali e militari di truppa del corpo degli agenti di custodia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 136 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente:

« I vice brigadieri ed i militari di truppa in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali o decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o paga non superiori al quinto e con la osservanza delle norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni modificatorie. A tal fine lo stipendio o paga fruiti dal detto personale viene assoggettato al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modifiche ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1967

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **1116**.

Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per otto comuni della provincia di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota del 15 novembre 1965, n. 5195, con la quale il medico provinciale di Matera propone la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di Aliano, Calciano, Garaguso, Irsina, Oliveto Lucano, Salandra, San Mauro Forte e Tricarico di quella provincia;

Visti i regi decreti 28 gennaio 1904, n. 34 e 25 luglio 1904, n. 464, con i quali, fra l'altro, furono stabilite le zone malariche dei detti comuni, allora della provincia di Potenza;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di sanità di Matera l'8 novembre 1965;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di Calciano, Garaguso, Salandra e Tricarico, stabilite dal regio decreto 28 gennaio 1904, n. 34 e Aliano, Irsina, Oliveto Lucano e San Mauro Forte, stabilite dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 464, in provincia di Matera, sono revocate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 23. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **1117**.

Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per tutti i comuni della provincia di Frosinone, ad eccezione per i comuni di Sant'Ambrogio sul Garigliano e Sant'Andrea sul Garigliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota del 14 aprile 1966, n. 2633, con la quale il medico provinciale di Frosinone chiede la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica contenute nel nostro decreto 22 dicembre 1954, n. 1511, per tutti i comuni di quella provincia ad eccezione dei comuni di Sant'Ambrogio sul Garigliano e Sant'Andrea sul Garigliano;

Visto il parere espresso dal Consiglio provinciale di sanità di Frosinone nella seduta del 22 gennaio 1966;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Le dichiarazioni di zone ad endemia malarica contenute nel nostro decreto 22 dicembre 1954, n. 1511, per i comuni della provincia di Frosinone sono revocate ad eccezione di quelle per i comuni di Sant'Ambrogio sul Garigliano e Sant'Andrea sul Garigliano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 22. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. **1118**.

Autorizzazione alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1118. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare dal sig. Adolfo Sansoni un appartamento sito in Roma, alla via dei Sansovino n. 6, al prezzo di L. 19.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 33. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. **1119**.

Modificazioni allo statuto della cassa scolastica della Accademia di belle arti e liceo artistico di Roma.

N. 1119. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato lo statuto della cassa scolastica dell'Accademia di belle arti e annesso liceo artistico di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 30. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. **1120**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Battista, in Desio (Milano).

N. 1120. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 24 giugno 1966, integrato con dichiarazione del 9 settembre 1966, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giovanni Battista, in Desio (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 43. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. **1121**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della vicaria curata autonoma di San Martino vescovo, nel comune di Sagrado (Gorizia).

N. 1121. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gorizia in data 15 ottobre 1940, integrato con postilla aggiuntiva e con due dichiarazioni tutte del 30 agosto 1966, relativo alla elevazione in parrocchia della vicaria curata autonoma di San Martino vescovo, in frazione San Martino del Carso del comune di Sagrado (Gorizia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 42. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. **1122**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù Maestro, nel comune di Beinasco (Torino).

N. 1122. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 15 febbraio 1967, integrato con dichiarazione del 18 successivo, relativo alla erezione della parrocchia di Gesù Maestro, in zona Fornaci del comune di Beinasco (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 37. — GRECO

ERRATA-CORRIGE

L'intestazione del punto 6 delle « Avvertenze Particolari » del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1967, n. 756: « Approvazione dei nuovi programmi per l'insegnamento della religione nella scuola secondaria superiore », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 29 agosto 1967, è *rettificata* nel senso che ove è detto: « Indicazioni d'origine metodologica... » deve leggersi: « Indicazioni d'ordine metodologico... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1967.

Composizione del Consiglio superiore degli archivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1964, con il quale venne nominato il Consiglio superiore degli archivi, per la durata di un triennio;

Considerato che occorre provvedere alla rinnovazione del predetto consesso per sopravvenuta scadenza del triennio di carica dei membri che attualmente ne fanno parte;

Viste le designazioni del Ministero della pubblica istruzione, dell'Accademia dei Lincei e della Giunta centrale degli studi storici;

Preso atto dei risultati delle elezioni, svoltesi il giorno 25 settembre 1967, per la designazione di quattro impiegati della carriera direttiva della amministrazione degli archivi di Stato quali membri del Consiglio superiore degli archivi;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il Consiglio superiore degli archivi, presieduto dal Ministro per l'interno, è composto — per la durata di un triennio, decorrente dalla data del presente decreto — come segue:

Rodolico prof. Niccolò;

Barbieri prof. Gino;

Cencetti prof. Giorgio;

Ermini on. prof. Giuseppe;

Morghen prof. Raffaello, designato dall'Accademia dei Lincei;

Ghisalberti prof. Alberto Maria, designato dalla Giunta centrale degli studi storici;

Prosdocimi prof. Luigi, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

Astuti prof. Guido, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

Pontieri prof. Ernesto, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

Martini prof. Giuseppe, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

Saladino prof. dott. Antonio, eletto dagli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione degli archivi di Stato;

Lombardo prof. dott. Antonino, eletto dagli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione degli archivi di Stato;

Pavone prof. dott. Claudio, eletto dagli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione degli archivi di Stato;

Costamagna prof. dott. Giorgio, eletto dagli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione degli archivi di Stato;

il direttore generale degli archivi di Stato;

il sovrintendente all'archivio centrale dello Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Giovanni Antonelli, sovrintendente-direttore capo di 1ª classe.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1967

SARAGAT

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1967
Registro n. 29 Interno, foglio n. 251

(12514)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1967.

Sostituzione di un componente del consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto 8 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1967, con il quale, a termini della legge 1° dicembre 1966, n. 1081, è stato provveduto alla nomina per un quinquennio del consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

Vista la nota n. 17794 del 9 agosto 1967, con la quale l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ha comunicato che il sig. Antonio Palandri, il quale ha sostituito nella carica di presidente dell'amministrazione provinciale di Grosseto il dimissionario sig. Mario Ferri, ha ritenuto per sè la carica di presidente del locale comitato provinciale O.N.M.I.;

Considerato che è venuto a mancare il titolo in virtù del quale il sig. Mario Ferri era stato chiamato, ai sensi dell'art. 1, lettera *n*) della citata legge n. 1081, a far parte del consiglio centrale dell'O.N.M.I. e che, pertanto, occorre nominare un nuovo consigliere;

Sentito il presidente del consiglio centrale dell'O.N.M.I.;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 24 agosto 1944, n. 20 e 29 marzo 1945, n. 267;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. Romolo Formentini, presidente del comitato provinciale O.N.M.I. di La Spezia, è nominato, in sostituzione del sig. Mario Ferri, membro del consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Roma, addì 4 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1967
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 366

(12428)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1967.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1967.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 1966, con il quale è stato approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1967;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio medesimo;

Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1967.

Roma, addì 19 ottobre 1967

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1967.

In aumento:

Cap. 105. — Compensi per lavoro straordinario al personale statale . L. 1.000.000

Cap. 107. — Compensi speciali, di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, da corrispondersi al personale statale . . » 1.000.000

L. 2.000.000

In diminuzione:

Cap. 541. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio . . . L. 2.000.000

Roma, addì 19 ottobre 1967

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(12515)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1967.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico con sede a Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico con sede a Torino, approvato con decreto ministeriale 26 maggio 1952, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 28 aprile 1967 dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 2 agosto 1967;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 e 30 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico con sede a Torino, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Modificazioni dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico con sede a Torino.

Art. 1.

Ai fini e per gli effetti della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni, è costituito un ente di diritto pubblico denominato: Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta (indicato più brevemente come: Mediocredito Piemontese).

Oltre agli enti promotori: Cassa di risparmio di Torino, Istituto bancario San Paolo di Torino e Banca popolare di Novara, possono farne parte altri istituti od enti esercenti il credito o le assicurazioni e che vi siano ammessi dall'assemblea degli enti partecipanti, previa autorizzazione, in quanto occorra, dei rispettivi organi di vigilanza.

Art. 4.

Scopo dell'Istituto è la concessione di crediti a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta, al fine di valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro nei relativi territori.

Art. 5.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 3.400.000.000 (tremiliardi quattrocentomilioni) ripartito in quote di partecipazione nominative ed indivisibili di L. 5.000.000 (cinquemilioni) ciascuna.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea straordinaria dei partecipanti.

La responsabilità dei partecipanti all'Istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte

La cessione delle quote è ammessa tra i soli istituti partecipanti e non può aver luogo se non con la autorizzazione dell'assemblea dei partecipanti dell'Istituto.

Per l'accoglimento di eventuali domande di partecipazione provvede l'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 14 del presente statuto.

Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato su richiesta del consiglio di amministrazione, entro dieci giorni dalla data d'invito ed in una unica soluzione.

Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, coloro che avessero sottoscritto sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

Art. 7.

L'Istituto non raccoglie depositi a risparmio ordinario e provvede alla concessione del credito utilizzando i seguenti mezzi finanziari:

a) fondo di dotazione e fondi di riserva;

b) emissione di obbligazioni parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie ai sensi della legge 5 luglio 1964, n. 627, e di buoni fruttiferi nominativi ed al portatore, previa osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'organo di vigilanza;

c) aperture di credito o disponibilità in c/c accordate dagli enti partecipanti;

d) operazioni di tesoreria sotto forma di riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari od azionari nonchè sconto di buoni del tesoro;

e) proventi delle operazioni con il Mediocredito centrale (legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche);

f) versamenti e conferimenti statali.

Art. 8.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Istituto può compiere, nei confronti delle medie e piccole imprese operanti nella sua zona di competenza territoriale, le seguenti operazioni attive:

a) finanziamenti sotto forma di mutui o di aperture di credito, di sovvenzioni cambiarie, di sconto di effetti cambiari, assistiti da garanzia di qualsiasi natura mobiliare ed immobiliare od eccezionalmente da garanzie personali.

Detti finanziamenti potranno essere effettuati ai sensi delle disposizioni di legge presenti e future concernenti gli Istituti regionali di mediocredito nei limiti da esse rispettivamente previsti e previa autorizzazione del caso;

b) anticipazioni per l'acquisto di macchinari con garanzia sui macchinari stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2762 del codice civile nonchè finanziamenti, anche sotto forma di sconto, degli effetti derivanti dalle vendite di macchine previste dalle relative leggi;

c) operazioni di tesoreria sotto forma di riporti o di anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari od azionari nonchè sconto di buoni del tesoro;

d) ogni altra operazione prevista da leggi speciali o comunque autorizzata dall'organo di vigilanza.

A garanzia delle operazioni suddette l'Istituto può convenire la costituzione di privilegi a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni (art. 2 legge 16 settembre 1960, n. 1016 ed art. 7 legge 15 febbraio 1967, n. 38).

L'Istituto può inoltre:

1) acquistare e sottoscrivere titoli obbligazionari;

2) acquistare o costruire immobili per uso dei propri uffici nonchè compiere, sempre con esclusivo riferimento ai propri uffici, qualsiasi operazione immobiliare;

3) acquistare o vendere beni, anche immobili, in sede di realizzazione dei propri crediti;

4) partecipare, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, ad enti e società anche finanziarie aventi sede o stabilimento nel territorio di cui all'art. 4, allo scopo di promuovere lo sviluppo delle medie e piccole imprese nel territorio medesimo.

Le somme da impiegare nelle operazioni di cui al numero 4) non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10 % del fondo di dotazione quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

La durata massima delle singole operazioni, salvo diverse disposizioni di legge o dell'organo di vigilanza, non può superare:

per i mutui: dieci anni;

per le sovvenzioni cambiarie e gli sconti di effetti cambiari: cinque anni;

per le aperture di credito: tre anni.

E' inibito comunque l'esercizio del credito a breve termine e cioè con durata inferiore ad un anno.

Art. 9.

Le operazioni dell'Istituto fruiscono di tutte le agevolazioni fiscali previste dall'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228, e tutti gli eventuali successivi provvedimenti legislativi.

Art. 11.

L'assemblea è costituita dai rappresentanti degli enti promotori e partecipanti, i quali dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione sottoscritta di cui risultino titolari almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da un altro partecipante mediante delega conferita anche per mezzo di semplice lettera.

Nessun partecipante potrà avere più di una delega.

Art. 13.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per deliberare in particolare sugli argomenti di cui all'art. 14, primo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*).

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo creda necessario e ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale o da almeno due enti partecipanti che rappresentino non meno di un quinto del fondo di dotazione dell'Istituto; negli ultimi due casi l'adunanza dell'assemblea straordinaria avrà luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

La convocazione delle assemblee è fatta con lettera raccomandata da spedire agli enti partecipanti, alla loro sede, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione con la indicazione della data, dell'ora, del luogo della riunione e dell'elenco delle questioni da trattare.

Per lo svolgimento delle assemblee e per la validità di esse e delle relative deliberazioni si applicano le norme del codice civile.

Art. 14.

Spetta all'assemblea ordinaria di:

a) nominare i membri elettivi del consiglio di amministrazione;

b) nominare i sindaci di sua competenza;

c) approvare il bilancio dell'Istituto;

d) provvedere al riparto degli utili netti conseguiti;

e) determinare la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori per l'intervento a riunioni, stipulazioni o atti e per l'espletamento delle altre mansioni inerenti all'attività dell'Istituto, nonchè delle diarie da riconoscere, oltre il rimborso delle spese di viaggio, ai consiglieri ed ai sindaci in trasferta. Ciascun amministratore avrà diritto ad una sola medaglia di presenza o diaria per giorno, anche se sia intervenuto, nella medesima giornata, a più riunioni o atti;

f) determinare il compenso dei sindaci;

g) deliberare su qualunque altro oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Spetta all'assemblea straordinaria di:

a) deliberare sull'aumento del fondo di dotazione, stabilendone le relative modalità e sulla cessione di quote a favore di altro ente partecipante nonchè decidere sulle domande di nuove partecipazioni all'Istituto eventualmente avanzate dagli enti indicati all'art. 1;

b) deliberare le modifiche del presente statuto, che dovranno poi essere approvate con le modalità di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445, e di quelle successive;

c) deliberare su qualunque altro oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Art. 15.

Il presidente dell'Istituto è nominato dal consiglio di amministrazione fra i propri membri.

Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'assemblea degli enti partecipanti, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, firma i verbali delle loro adunanze e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni assunte.

Il presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del successivo art. 16, ha i poteri per autorizzare la rinunzia agli atti esecutivi, la cancellazione delle ipoteche e dei privilegi, le surrogazioni da consentirsi in favore di terzi, la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti immobiliari eseguiti dall'Istituto, la restituzione di pegni e di altre garanzie, sempre che il credito dell'Istituto sia totalmente estinto o non sia sorto per non essere stato perfezionato il contratto definitivo di finanziamento.

Il presidente può inoltre, in caso di urgenza, promuovere azioni giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e resistere a quelle promosse contro l'Istituto, riferendone al consiglio di amministrazione od al comitato esecutivo in occasione della riunione più prossima.

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione è composto da 7 a 11 membri elettivi, il numero dei quali è determinato dall'assemblea. Del consiglio fanno parte altresì, come membri di diritto, tre rappresentanti designati — uno per ciascuno — dagli istituti promotori di cui all'art. 1.

Tutti i membri del consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi continuano a rimanere in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine predetto e, successivamente, sino a che entrino in carica i loro successori.

Qualora durante il triennio si rendessero vacanti posti elettivi nel consiglio di amministrazione, per il periodo intercorrente fra la cessazione anticipata della carica di consigliere e la prossima adunanza ordinaria dell'assemblea, il consiglio provvederà alla provvisoria sostituzione dei mancanti; per i membri di diritto, la sostituzione è devoluta all'istituto promotore interessato. In ambo i casi verrà richiesta la ratifica dell'assemblea, in occasione della riunione più prossima.

I consiglieri così eletti durante il triennio risaranno in carica sino alla scadenza del mandato conferito a quelli sostituiti.

Ai componenti il consiglio spetta una medaglia di presenza per l'intervento a riunioni, oltre alla diaria ed al rimborso delle spese di viaggio per coloro che sono in trasferta.

Art. 20.

Le adunanze del consiglio sono convocate a mezzo di lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, da indirizzare a tutti i componenti del consiglio ed ai sindaci, al loro domicilio, almeno cinque giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente purchè almeno un giorno prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del consiglio.

Le votazioni su questioni concernenti le persone sono fatte a scrutinio segreto.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede e nelle votazioni segrete la proposta s'intende respinta.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per tutto ciò che non è riservato alla assemblea.

Spetta in particolare al consiglio:

a) designare, oltre il presidente, il vice presidente ed il consigliere segretario, di cui agli articoli 15 e 18, un consigliere di amministrazione per la sostituzione del presidente e del vice presidente in caso di contemporanea assenza od impedimento di questi ultimi, nonchè designare annualmente i quattro membri elettivi del comitato esecutivo;

b) approvare i regolamenti occorrenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

c) nominare il personale di qualunque grado di cui sia ritenuta indispensabile l'assunzione alle dirette dipendenze, fissandone i requisiti, le attribuzioni ed il trattamento economico e provvedere alle revoche;

d) delegare mansioni di carattere esecutivo a istituti partecipanti;

e) determinare la competenza del comitato esecutivo;

f) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

f) fissare le condizioni da applicare sulle operazioni attive ed approvare quelle da corrispondere sulle operazioni passive;

h) deliberare sulle operazioni di credito che eccedono i limiti di competenza attribuiti al comitato esecutivo;

i) deliberare sulla cancellazione, riduzione e postergazione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie, sulle surroghe ipotecarie a favore di terzi, sull'assenso all'annotamento di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti effettuati a richiesta dell'Istituto, sulla sostituzione di pegni ed altre garanzie, sulle modifiche ai contratti quando permanga un credito dell'Istituto, salvo quanto previsto dall'art. 24, lettera *d*) del primo comma;

l) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi fissandone le modalità, le condizioni ed i saggi d'interesse;

m) deliberare sulle aperture di credito e sulle disponibilità in c/c concordandone le modalità e le condizioni;

n) deliberare sulle liti da promuovere o da sostenersi, sulle transazioni e relative modalità, sulla accettazione di concordati tanto stragiudiziali che giudiziali, sulle rinunzie a giudizi ed a procedimenti esecutivi, sui concorsi dell'Istituto a pubblici incanti, autorizzando il presidente, o chi per lui, a stare in giudizio, ad accettare e perfezionare le transazioni, le rinunzie, ecc.;

o) compilare i bilanci e le relazioni e quanto altro deve formare oggetto di esame e di discussione per parte dell'assemblea dei partecipanti;

p) deliberare sulla alienazione dei beni immobili provenienti da subasta;

q) deliberare sui contratti di compra-vendita di beni mobili ed immobili di cui all'art. 8 del presente statuto;

r) delegare anche in via permanente, le firme di rappresentanza per determinati atti e categoria di atti a consiglieri, dirigenti, funzionari, sia congiuntamente che disgiuntamente;

s) provvedere in genere a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Istituto, ivi comprese le spese straordinarie e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato alla competenza della assemblea dei partecipanti.

Art. 22.

Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente dell'Istituto o da chi ne fa le veci a termini del presente statuto ed è composto oltre che dal presidente stesso, dal vice presidente, dal segretario del consiglio di amministrazione, dai tre membri di diritto di che all'art. 17 e da quattro consiglieri elettivi per turni annuali, secondo il disposto dell'art. 21, lettera *a*) del presente statuto.

Art. 23.

Il comitato esecutivo è convocato a mezzo lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, da indirizzare ai suoi membri ed ai sindaci, al loro domicilio, almeno tre giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo più celere, purchè con un giorno almeno di preavviso.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei membri compreso il presidente o chi lo sostituisce.

Le votazioni su questioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità delle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede e nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Ai componenti il comitato esecutivo spetta una medaglia di presenza per l'intervento a riunioni, oltre alla diaria ed al rimborso delle spese di viaggio per coloro che sono in trasferta.

Questi compensi non sono cumulabili nello stesso giorno in cui si riuniscono comitato e consiglio.

Nel caso si rendessero vacanti, durante l'anno, posti elettivi nel comitato esecutivo, provvederà il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla vacanza medesima, a designare i membri in sostituzione. I nuovi eletti assumeranno l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Art. 24.

Il comitato esecutivo sovrintende alla gestione ordinaria dell'Istituto e delibera:

a) sulle operazioni di concessione di crediti e sulle relative garanzie entro i limiti di valore e di durata stabiliti dal consiglio;

b) su quanto altro eventualmente delegatogli dal consiglio;

c) sulle proposte da presentare al consiglio di amministrazione sulla materia di sua competenza;

d) sulle richieste di cancellazione, riduzione e postergazione delle ipoteche, rinunzia a privilegi, a pegni ed altre garanzie, sulle surroghe ipotecarie a favore di terzi, sull'assenso all'annotamento della cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti effettuati a richiesta dell'Istituto, sulla sostituzione di pegni od altre garanzie, sulle modifiche ai contratti, quando permanga un credito dell'Istituto e quando l'operazione fosse stata deliberata nei limiti della sua competenza, come pure se

si tratta di operazione che inizialmente sia stata di competenza del consiglio di amministrazione ma che, per effetto dei rimborsi effettuati dagli obbligati, rientri, al momento della richiesta, in quella del comitato esecutivo;

e) sulle norme relative alle operazioni di risconto del portafoglio ed alla cessione dei crediti non cambiari ed in genere a qualunque altra operazione con il Mediocredito centrale;

f) sulle spese di carattere ordinario secondo i limiti di competenza stabiliti dal consiglio di amministrazione;

g) in via d'urgenza, anche su affari di competenza del consiglio di amministrazione, nella prima riunione del quale il presidente avrà cura di riferirne.

La deliberazione del comitato esecutivo è prova legale di fronte ai terzi dell'esistenza della delega o dell'urgenza.

Art. 25.

Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e gli altri sono nominati dall'assemblea dei partecipanti.

La presidenza del collegio spetta al sindaco effettivo di nomina ministeriale.

Il collegio sindacale esercita le funzioni indicate dal codice civile.

I sindaci effettivi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione ed hanno facoltà di assistere a quelle del comitato.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel quale scade il termine predetto e, successivamente, fino a che entrino in carica i loro successori.

Art. 26

La direzione dell'Istituto è affidata ad un direttore di nomina del consiglio di amministrazione.

Il direttore assiste alle assemblee dei partecipanti e interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il direttore ha alle sue dipendenze tutto il personale, ordina e vigila il lavoro da compiere dal medesimo e più particolarmente attende ai seguenti compiti:

a) provvede alle esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonchè alla esecuzione delle disposizioni impartite dal presidente e ne firma gli atti relativi, ed in genere provvede alla esatta osservanza delle norme di legge, del presente statuto e dei regolamenti;

b) riferisce al comitato esecutivo ed al consiglio di amministrazione su tutti gli affari sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

c) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine e le quietanze, controfirma le situazioni, le relazioni annuali ed i bilanci;

d) dispone e disciplina i servizi, gli accertamenti, i controlli e le ispezioni occorrenti o quanto altro necessiti per il regolare andamento del servizio e per l'istruttoria e l'esecuzione delle operazioni;

e) dà pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti riguardanti il personale;

f) predispone il rendiconto di ogni esercizio annuale entro il 1° trimestre successivo e lo accompagna al consiglio di amministrazione con una relazione illustrativa;

g) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario entro i limiti fissati dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo.

Il consiglio di amministrazione può delegare a uno o più funzionari l'incarico di sostituire il direttore in caso di sua temporanea assenza od impedimento. Di fronte ai terzi la firma di chi è delegato a sostituire il direttore costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

Parte di dette mansioni potrà, su proposta del direttore, essere dal consiglio di amministrazione delegata anche a funzionari, sia congiuntamente che disgiuntamente.

Art. 28.

Sugli utili netti di esercizio sarà anzitutto accantonato il 20 % da destinare al fondo di riserva ordinario.

In secondo luogo verrà remunerato il fondo di dotazione con un'assegnazione di dividendo non superiore al 5 %. Il 50 % del residuo sarà assegnato al fondo di riserva ordinario.

Il rimanente potrà essere destinato ad una ulteriore assegnazione di dividendo, a incremento delle riserve o di fondi particolari, nonchè ad un fondo a disposizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per favorire le iniziative dirette allo sviluppo ed al perfezionamento delle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Nel caso in cui un esercizio si chiudesse in perdita, gli utili degli esercizi successivi, prima dell'attribuzione di qualsiasi dividendo al fondo di dotazione, saranno destinati a reintegrare la perdita subita.

Art. 30.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza in conformità alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dell'Istituto valgono pure le disposizioni del predetto regio decreto-legge con le relative norme integrative e modificative.

L'Istituto deve rimettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni delle assemblee e del consiglio di amministrazione, come pure il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti.

Trascorsi dieci giorni dalla data di invio dei verbali di cui al comma precedente, senza che nessuna comunicazione sia pervenuta all'Istituto da parte dell'organo di vigilanza, le deliberazioni potranno essere eseguite.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(12513)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1967.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Argeo Lungarotti già corrente in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Argeo Lungarotti, già corrente in Genova, via G. D'Annunzio n. 2/103, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per l'importazione da Hong Kong di una partita di binocoli prismatici di cui al mod. B Import n. 7447431 di $ 10.948 rilasciato dalla filiale di Genova del Credito italiano;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionato;

Ritenuto che la ditta su citata non ha importato la merce sopra specificata;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Argeo Lungarotti, già corrente in Genova, via G. D'Annunzio n. 2/103, a fronte dell'importazione con pagamento anticipato da Hong Kong di merce del valore di $ 10.948.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1967

Il Ministro: TOLLOY

(12414)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 1° dicembre 1967.
Proroga della gestione commissariale del comune di Montecastrilli (Terni).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 26 settembre 1967, è stato sciolto il consiglio comunale di Montecastrilli ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il direttore di sezione dott. Angelo Vannuzzi.

Il predetto commissario, il quale ha dovuto anche predisporre e deliberare il bilancio preventivo per il corrente esercizio, ha in corso l'adozione di importanti ed indilazionabili provvedimenti amministrativi specie nel settore delle opere pubbliche, la cui soluzione non può essere sospesa o ritardata senza pregiudizio per il normale andamento della civica azienda.

Si rende, pertanto, necessario che l'opera iniziata dal commissario sia proseguita, onde consentire il perfezionamento degli atti e delle procedure per avviare a sollecita soluzione i provvedimenti che interessano i vari settori della civica amministrazione.

In conseguenza, si è ritenuto necessario disporre, con decreto prefettizio in data odierna, la proroga della gestione commissariale ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 15 maggio 1960, n. 270.

Terni, addì 1° dicembre 1967

Il prefetto: FORTE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 26 settembre 1967, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Montecastrilli e nominato commissario straordinario il dott. Angelo Vannuzzi, direttore di sezione;

Considerata la prossima scadenza del termine previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione commissariale, per i motivi amministrativi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto, del quale forma parte integrante;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Montecastrilli affidata al direttore di sezione dottor Angelo Vannuzzi è prorogata a termine delle succitate disposizioni di legge.

Terni, addì 1° dicembre 1967

Il prefetto: FORTE

(12717)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Revoca di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 5 *luglio* 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1967
registro n. 124 *Esercito, foglio n.* 277

Rocco Elio, di Davide e di Busanello Lavinia, da Motta di Livenza (Treviso), sottotenente genio cpl. Ministero guerra - Stato Maggiore Esercito. — La medaglia di bronzo al valor militare conferitagli per il fatto d'arme « Veneto, settembre 1943-30 aprile 1945 », con decreto 4 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1946, registro n. 17, foglio n. 351, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1947, dispensa 7, pagina 334, è revocata ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, in quanto per lo stesso fatto d'arme è stata concessa al partigiano combattente Rocco Elio la medaglia d'argento al valor militare con decreto presidenziale 10 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1948, registro n. 13 Presidenza, foglio n. 22, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1956, dispensa 51, pagina 4504.

(12284)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Albidona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1967, il comune di Albidona (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.805.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12533)

Autorizzazione al comune di Baschi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Baschi (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.099.236, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12534)

Autorizzazione al comune di Bonifati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1967, il comune di Bonifati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.928.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12535)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio di Rocca Barbena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967.

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Castelvecchio di Rocca Barbena (Savona) viene autorizzato ad assumere un mtuuo di L. 3.527.418, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12539)

Autorizzazione al comune di Buonvicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1967, il comune di Buonvicino (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.023.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12536)

Autorizzazione al comune di Campagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Campagna (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.293.466, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12537)

Autorizzazione al comune di Castel Bolognese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Castel Bolognese (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.441.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12538)

Autorizzazione al comune di Follo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Follo (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.868.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12540)

Autorizzazione al comune di Giuncugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Giuncugnano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.462.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12541)

Autorizzazione al comune di Grimaldi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1967, il comune di Grimaldi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.853.713, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12542)

Autorizzazione al comune di Lanuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Lanuvio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.195.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12543)

Autorizzazione al comune di Marano Equo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Marano Equo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.501.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12544)

Autorizzazione al comune di Marigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Marigliano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.326.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12545)

Autorizzazione al comune di Massa Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Massa Marittima (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.373.004, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12546)

Autorizzazione al comune di Melito di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Melito di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.811.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12547)

Autorizzazione al comune di Nerola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Nerola (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.842.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12548)

Autorizzazione al comune di Paludi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1967, il comune di Paludi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.822.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12549)

Autorizzazione al comune di Pescaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Pescaglia (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.643.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12550)

Autorizzazione al comune di Pitigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Pitigliano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.308.917, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12551)

Autorizzazione al comune di Poggio Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Poggio Moiano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.983.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12552)

Autorizzazione al comune di Rocchetta di Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Rocchetta di Vara (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.104.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12553)

Autorizzazione al comune di San Venanzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di San Venanzo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.466.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12554)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 221

Corso dei cambi del 20 novembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,20	622,25	622,51	622,40	622,10	—	622,35	622,40	621,75	622,40
$ Can.	579 —	579,75	578 —	279,60	—	—	579,80	579,60	579,70	579,60
Fr. Sv.	143,13	144,16	144,18	144,215	144 —	—	144,17	144,215	144,06	144,215
Kr. D.	76,50	76,50	—	82,50	—	—	81,50	82,50	—	82,50
Kr. N.	86,95	86,90	86,80	86,60	86,90	—	87 —	86,60	86,90	86,60
Kr. Sv.	120,25	120,25	120,20	120,23	120,05	—	120,25	120,23	120,18	120,23
Fol.	173 —	172,95	173,01	172,99	173 —	—	172,95	172,99	172,97	172,99
Fr. B.	12,53	12,535	12,5315	12,5425	12,595	—	12,535	12,5425	12,53	12,5425
Franco francese	126,90	126,90	126,95	126,94	126,85	—	126,86	126,94	126,91	126,94
Lst.	1490 —	1490 —	—	1503 —	—	—	1500 —	1503 —	—	1503 —
Dm. occ.	156,18	156,22	156,21	156,24	156,05	—	156,26	156,24	156,22	156,24
Scell. Austr.	24,06	24,06	24,0650	24,07	24 —	—	24,09	24,07	24,06	24,07
Escudo Port.	21,60	21,58	21,95	21,56	21,60	—	21,597	21,56	21,58	21,56
Peseta Sp.	9 —	9 —	—	8,75	—	—	8,80	8,75	—	8,75

Media dei titoli del 20 novembre 1967

Titolo	Corso
Rendita 5 % 1935	107,375
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,25
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 novembre 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,375
1 Dollaro canadese	144,192
1 Franco svizzero	579,70
1 Corona danese	82 —
1 Corona norvegese	86,80
1 Corona svedese	120,24
1 Fiorino olandese	172,97
1 Franco belga	12,54
1 Franco francese	126,90
1 Lira sterlina	1501,50
1 Marco germanico	156,25
1 Scellino austriaco	24,08
1 Escudo Port.	21,578
1 Peseta Sp.	8,775

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

Corso dei cambi del 5 dicembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,05	624,05	624,03	624,10	624,09	—	624,10	624,10	624,10	624,10
$ Can.	577,51	577,50	578 —	577,50	577 —	—	578,35	577,50	577,50	578,50
Fr. Sv.	144,62	144,59	144,62	144,61	144,55	—	144,62	144,61	144,60	144,59
Kr. D.	83,64	83,65	83,70	83,57	83,55	—	83,59	83,57	83,65	83,45
Kr. N.	87,35	87,35	87,40	87,38	87,30	—	87,3875	87,38	87,36	87,36
Kr. Sv.	120,61	120,59	120,62	120,605	120,70	—	120,62	120,605	120,61	120,60
Fol.	173,59	173,57	173,62	173,58	173,50	—	173,60	173,58	173,59	173,59
Fr. B.	12,57	12,569	12,57	12,5730	12,5675	—	12,5725	12,5730	12,57	12,57
Franco francese	127,28	127,21	127,25	127,225	127,17	—	127,19	127,225	127,22	127,21
Lst.	1509,37	1504,50	1503,25	1505,05	1504,25	—	1504,30	1505 —	1508,50	1505 —
Dm. occ.	156,68	156,69	156,63	156,755	156,65	—	156,77	156,755	156,68	156,74
Scell. Austr.	24,14	24,14	24,145	24,1480	24,10	—	24,145	24,1480	24,14	24,145
Escudo Port.	21,51	21,55	21,61	21,60	21,30	—	21,50	21,60	21,60	21,60
Peseta Sp.	8,96	8,96	9 —	8,968	8,95	—	8,9725	8,968	8,96	8,96

Media dei titoli del 5 dicembre 1967

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	105,275
Redimibile 3,50 % 1934	100,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98.45
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,625
Id. 5 % (Beni Esteri)	98.425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,375

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 dicembre 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,10
1 Dollaro canadese	577,925
1 Franco svizzero	144,615
1 Corona danese	83,58
1 Corona norvegese	87,384
1 Corona svedese	120,612
1 Fiorino olandese	173,59
1 Franco belga	12,573
1 Franco francese	127,207
1 Lira sterlina	1504,675
1 Marco germanico	156,762
1 Scellino austriaco	24,146
1 Escudo Port.	21,55
1 Peseta Sp.	8,97

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario liquidatore della disciolta società cooperativa edilizia « Smistamento », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 novembre 1967 l'avv. prof. Michele Claudio Del Re è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Smistamento », con sede in Roma, già sciolta, senza liquidatore, con decreto in data 10 giugno 1967.

(12004)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Caseificio sociale San Lorenzo », con sede in San Lazzaro (Parma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 novembre 1967, ai sensi dell'art. 2545 codice civile, il sig. Francesco Parisi è nominato liquidatore della società cooperativa « Caseificio sociale San Lorenzo », con sede in San Lazzaro (Parma), costituita in data 13 marzo 1946, in sostituzione del sig. Mozzoni Ercole.

(12139)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Parva domus concordia », con sede in Genova, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 novembre 1967, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « Parva domus concordia », con sede in Genova, costituita in data 30 settembre 1963, per atto del notaio dott. Giuseppe Caviglia.

Dalla data di detto decreto l'ing. Aldo Vitale è stato nominato commissario governativo di detta cooperativa per un periodo di sei mesi.

(12357)

Modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ferrovia Penne-Pescara-Pineta di Pescara in gestione governativa, con sede in Pescara.

Con decreto 1 novembre 1967 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è stata approvata la modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ferrovia Penne-Pescara-Pineta di Pescara in gestione governativa, con sede in Pescara.

(12140)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 1° aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile successivo, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 22 maggio 1967, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Consiglio di Stato;

Visto il proprio decreto in data 13 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto successivo, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 26 settembre 1967, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del predetto concorso;

Vista la lettera n. 861 in data 25 ottobre 1967, con la quale il presidente del Consiglio di Stato ha comunicato l'avvenuta rinuncia all'incarico — per motivi di salute — del prof. Antonio Romani, componente della commissione esaminatrice anzidetta;

Considerata la necessità di sostituire il componente della commissione prof. Antonio Romani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 10 aprile 1964, n. 193;

Decreta:

In sostituzione del prof. Antonio Romani è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Consiglio di Stato, la professoressa Matilde Brucculeri, ordinaria di materie letterarie presso la scuola media statale « Esopo » di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1967

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1967
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 328

(12650)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Valdagno (Vicenza).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 5 giugno 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Valdagno (Vicenza);

Visto il decreto ministeriale in data 26 ottobre 1967, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Valdagno, nell'ordine appresso indicato:

1. Napolitano Aldo	punti	81,08	su 132
2. Rava dott. Beniamino	»	80,92	»
3. Ferretti dott. Gustavo	»	80,75	»
4. Ruggieri dott. Angelantonio	»	77,95	»
5. Curulli dott. Agostino	»	77,52	»
6. Rocchi dott. Carlo	»	77,36	»
7. Calistri dott. Umberto	»	77,22	»
8. Lebuis dott. Assuero	»	76,79	»
9. Piccoli dott. Bruno	»	76,27	»
10. Scalia dott. Benedetto	»	75,36	»
11. Medicamento dott. Umberto	»	75,35	»
12. Mancini dott. Rocco	»	75 —	»
13. Verga dott. Vincenzo	»	74,16	»
14. Bondioli Eligio	»	73,72	»
15. Visioli dott. Lino	»	73,20	»
16. Mastrangelo Domenico	»	71,80	»
17. De Alis dott. Angelo	»	71,50	»
18. Cavalieri dott. Leovigildo	»	70,57	»
19. Pianalto dott. Gelindo	»	70,49	»
20. Caizzi Gaetano	»	69,33	»
21. Iozzia dott. Guglielmo	»	68,68	»
22. Boianelli dott. Fernando	»	63,48	»
23. Sirri dott. Sergio	»	61,13	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(12148)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 993 in data 8 giugno 1967, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1966;

Visto il successivo decreto n. 2996 del 2 settembre 1967 relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Vista la graduatoria dei candidati idonei formulata dalla predetta commissione giudicatrice;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Bocchetti Mario	punti	74,43	su 120
2. Piperno Ermanno	»	73,60	»
3. Forlani Rocco	»	72,76	»
4. Laureti Elpidio	»	72,08	»
5. Pizzabiocca Enrico	»	70,55	»
6. Atanasio Salvatore	»	70,22	»
7. Giangiacomo Pierino	»	68,65	»
8. Manzon Vincenzo	»	67,00	»
9. Pinna Luigi	»	65,75	»
10. Servili Gianfranco	»	65,45	»
11. Pandolfini Edoardo	»	65,30	»
12. Truncali Michele	»	62,25	»
13. Seri Siro	»	60,10	»
14. Dionisi Americo	»	60,00	»
15. Bongarzone Giuseppe	»	59,14	»
16. Angelini Nicola	»	59,03	»

17. Arcangeli Mario . . . . . punti 58,44 su 120
18. Merletti Francesco . . . . . » 58,28 »
19. De Luca Vittorio . . . . . » 58,08 »
20. Trovato Arturo . . . . . » 56,44 »
21. Caselli Rinaldo . . . . » 55,94 »
22. Fornasiero Renato . . . . . » 55,85 »
23. D'Alessandro Valerio . . . . » 55,84 »
24. Marvasi Tommaso . . . . . » 53,91 »
25. Sabatini Paolo Mario . . . . » 52,12 »
26. Laureti Giuseppe . . . . » 52,00 »
27. Celli Antonio . . . » 49,00 »
28. Nascani Andrea » 43,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Rieti, dell'ufficio del medico provinciale di Rieti e dei comuni interessati.

Rieti, addì 15 novembre 1967

Il medico provinciale: REALMUTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 993 in data 8 giugno 1967, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1966;
Visto il proprio decreto n. 3861 del 15 novembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguito l'idoneità;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati medici risultati idonei al concorso indicato in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Bocchetti Mario: condotta unica, Cantalice;
2) Piperno Ermanno: 2ª condotta, Rieti;
3) Forlani Rocco: condotta unica Configni;
4) Laureti Elpidio: condotta medica consorziata, Poggio Nativo-Frasso Sabino;
5) Pizzabiocca Enrico: condotta medica consorziata, Borgovelino-Antrodoco;
6) Giangiacomo Pierino: condotta unica, Roccasinibalda;
7) Manzon Vincenzo: condotta unica, Selci Sabino;
8) Pinna Luigi: condotta unica, Cottanello;
9) Servili Gianfranco: condotta unica, Pozzaglia Sabina;
10) Truncali Michele: condotta unica, Borbona;
11) Seri Siro: condotta unica, Montasola;
12) Dionisi Americo: 3ª condotta medica, Leonessa;
13) Bongarzone Giuseppe: condotta unica, Cittareale;
14) Angelini Nicola: condotta unica, Accumoli;
15) Arcangeli Mario: condotta unica, Collegiove.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Rieti, e dei comuni interessati.

Rieti, addì 15 novembre 1967

Il medico provinciale: REALMUTO

(12254)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di L'Aquila.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5124 del 13 ottobre 1967, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per una condotta veterinaria, vacante in provincia de L'Aquila alla data del 30 novembre 1960;
Vista la comunicazione del 30 ottobre 1967, con la quale il componente prof. Elio Barboni, docente di anatomia patologica veterinaria presso l'Università degli studi di Perugia, ha rappresentato l'impossibilità di accettare la nomina conferitagli;
Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del predetto prof. Barboni in seno alla commissione citata;
Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 6, quarto comma, della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'art. 1 del decreto indicato nella premessa è in conseguenza modificato nel senso che, in sostituzione del prof. Elio Barboni, componente della commissione in parola è nominato il prof. Arnaldo Marcato, docente di anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia de L'Aquila, nel bollettino amministrativo della prefettura de L'Aquila ed affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi dello ufficio veterinario provinciale de L'Aquila, della prefettura de L'Aquila e dei comuni interessati.

L'Aquila, addì 10 novembre 1967

(11943) *Il veterinario provinciale*: STEFONI

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.